



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29-04-2025 Numero 11

Copia

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Silvestrini Francesco	P	Novello Niccolo	A
Battistini Giorgia	P	Oliveri Davide	P
Canu Monica	P	Piccardo Federica	P
Cenedesi Paolo	P	Robello Giacomo	A
Chiossone Romina	P	Rossi Matteo	P
Ferrari Lucia	P	Teschioni Gabriele	P
Gambino Giulia	P	Vernazza Giuseppe	P
Guglielmino Luca	P	Traverso Gianluca	A
Magliocchetti Renato	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Sindaco Silvestrini Francesco.
Partecipa il Segretario Comunale Morabito Massimiliano.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

Il Sottoscritto Massimiliano Morabito, responsabile del Servizio Tributi, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione tariffe Tassa sui rifiuti TARI 2025”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

VISTO l'art. 1, commi 639-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti TARI approvato con delibera di questo Consiglio Comunale n. 14 del 12/07/2024;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2022;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 "Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8";

OSSERVATO che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *“l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

VISTO il Piano finanziario validato dalla Città Metropolitana di Genova con provvedimento dirigenziale n. 1605 del 18/06/2024 acquisito al protocollo del Comune di Arenzano con prot. in entrata n. 17446 del 19/06/2024 allegati alla presente Delibera;

RICHIMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/07/2024, “Adozione del Piano Economico Finanziario 2022/2025 (aggiornamento biennale 2024/2025) e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024”, con la quale è stato adottato l’aggiornamento biennale del PEF TARI 2022/2025;

OSSERVATO che l’importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 3.779.906 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l’anno in corso non vi sono detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 da scomputare dall’importo sopra richiamato;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO che ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è composta dalla quota fissa e la quota variabile (così come identificati dal MTR che ha variato la tipologia di costi fissi e variabili che andrà a regime in cinque anni);
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali ad uso deposito (cantine e box) e dall’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;

- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso;
- viene approvato, con iter disciplinato con deliberazione 363/2021 di Arera, ogni anno il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (art. 8 DPR 158/1999);
- l'ente per la determinazione della tariffa deve procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e in parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi (art. 4 D.P.R. 158/1999);
- ai fini del computo della tariffa vengono utilizzati per le utenze domestiche i coefficienti KA (determinati dalla legge in misura fissa) e KB espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie di utenze non domestiche vengono utilizzati gli appositi coefficienti KC e KD espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie;
- tali coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 ad eccezione dei KA (determinato in misura fissa) devono essere determinati dall'ente nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dal decreto stesso, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando i coefficienti di cui sopra;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

PRESO ATTO che le tariffe che si intendono approvare con il presente provvedimento attengono alla TARI tributo istituita ai sensi art. 1, comma 639 e 651, della Legge 147/2013

DATO ATTO, altresì che il Comune di Arenzano non applica le deroghe previsto dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Arenzano contenuta nell'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, determinando la ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RITENUTO di approvare:

- i coefficienti KB, KC, KD (entro i limiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) per il calcolo della tariffa come da prospetto A) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche e le riduzioni applicabili - come da prospetti C e D allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento come da art 22 del Regolamento Comunale;

VISTO l'art. 5 della deliberazione 443/2019 deliberazione che specifica che a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti del costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR siano definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/1999;

VISTO altresì che in sede di rielaborazione si è ritenuto equo effettuare la ripartizione dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica con le seguenti ripartizioni: 62,30 per cento utenze domestiche e 37,70 per cento utenze non domestiche;

RITENUTO, inoltre, opportuno approvare anche le tariffe per servizi a domanda individuale relative allo smaltimento rifiuti come contenute nel prospetto allegato alla presente delibera (ALLEGATO E);

PRESO ATTO che è fatta salva, ai sensi art. 1 comma 666 della Legge 147/2014, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, deliberato dalla Città Metropolitana di Genova nella percentuale del 3%;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato B, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO che

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a. UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

- b. *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera Arera 133 del 01 aprile 2025 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2025 la terza componente perequativa *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, pari a € 6,00 per l'anno 2025;

RAPPRESENTATO che il Comune di Arenzano in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell'Organo Revisore reso il 19/04/2025 prot. n.11555 espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario adottato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/07/2024, riferiti all'annualità 2025, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;
2. di approvare l'Allegato A e l'allegato B come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
3. di approvare, per l'anno 2025 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI come da prospetto allegato alla presente delibera (ALLEGATO C) e le riduzioni e agevolazioni TARI come da prospetto allegato alla presente delibera (ALLEGATO D);

4. di approvare anche le tariffe per servizi a domanda individuale relative allo smaltimento rifiuti (ALLEGATO E);
5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

UDITI i seguenti interventi in merito alla proposta sopra estesa;

Il Consigliere Paolo Cenedesi dichiara di astenersi per protestare contro il sistema di gestione conseguito all'affidamento ad AMIU da parte della Città Metropolitana di Genova che continua ad essere insoddisfacente.

La Consiglieria Giulia Gambino evidenzia che nel PEF è prevista una percentuale di raccolta differenziata molto bassa quale obiettivo di AMIU, questo potrebbe comportare maggiori oneri a carico dei Cittadini di Arenzano ove la percentuale di differenziata è molto più alta. Invita a far presente a Città Metropolitana di Genova questo rilievo quando si tratterà di predisporre il prossimo PEF.

DOPO ADEGUATA DISCUSSIONE

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità tecnica;

VISTO il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità contabile;

CON n° 11 voti favorevoli, su n° 14 consiglieri presenti di cui n° 11 votanti, essendosi astenuti 3 consigliere (Giulia Gambino, Paolo Cenedesi e Renato Magliocchetti), resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la sopra estesa proposta che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Silvestrini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ n. r.p. _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno _____

Arenzano, li _____

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

[] Divenuta esecutiva il _____, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Morabito Massimiliano

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche			
Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Residenziale - 1 occupanti	0,84048	93,2104
1 .2	Residenziale - 2 occupanti	0,98757	167,779
1 .3	Residenziale - 3 occupanti	1,10314	214,384
1 .4	Residenziale - 4 occupanti	1,19769	242,347
1 .5	Residenziale - 5 occupanti	1,29224	270,31
1 .6	Residenziale - 6 occupanti	1,36579	316,915
1 .7	Non residenziale - 1 occupanti	0,84048	93,2104
1 .8	Non residenziale - 2 occupanti	0,98757	167,779
1 .9	Non residenziale - 3 occupanti	1,10314	214,384
1 .10	Non residenziale - 4 occupanti	1,19769	242,347
1 .11	Non residenziale - 5 occupanti	1,29224	270,31
1 .12	Non residenziale - 6 occupanti	1,36579	316,915
1 .21	Pertinenze - 0 occupanti	1,10314	0
1 .22	Posti auto	0	0

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche			
Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	1,40263	2,611728
2 .2	Cinematografi e teatri	0,900195	1,662008
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	1,067673	1,99441
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impia	1,84226	3,423738
2 .5	Stabilimenti balneari	1,046738	1,899438
2 .6	Esposizioni, autosaloni	1,067673	2,003907
2 .7	Alberghi con ristorante	2,972738	5,532115
2 .8	Alberghi senza ristorante	2,260955	4,216753
2 .9	Case di cura e riposo	2,616847	4,853065
2 .10	Ospedali	2,240021	4,183513
2 .11	Uffici, agenzie	3,182086	5,912002
2 .12	Banche, istituti credito, studi professionali	1,277021	2,388544
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria	2,951803	5,484629
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	3,768259	7,018425
2 .15	Negozi particolari quali filatelie, tend	1,737586	3,233794
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe, parr	3,098346	5,755299
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: fale	2,156281	4,026809
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,28189	4,249993
2 .20	Attività industriali con capannoni di pr	1,925999	3,575693
2 .21	Attività artigianali di produzione beni	2,28189	4,230999
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11,66067	21,68684
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	10,153366	18,889917
2 .24	Bar, caffè, pasticcerie	10,718605	19,939357
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	5,003411	9,311997
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,223955	5,983231
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p	15,010234	27,902753
2 .30	Discoteche, night club	3,098346	5,755299
2 .31	Chioschi bar	13,167974	24,479015
2 .35	Posti auto	0	0